

DDL 669-140-453	DDL 669-140-453 con le Modifiche proposte dalla Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Sicilia
<p style="text-align: center;">Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche introdotte dal TITOLO II, si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche".</p> <p>2. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 che fanno riferimento agli articoli recepiti con modifiche di cui al Titolo II devono intendersi riferite agli articoli così come modificati.".</p> <p>3. La rubrica del Titolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituita: "TITOLO II Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche introdotte dal TITOLO II, si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni".</p> <p>2. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 che fanno riferimento agli articoli recepiti con modifiche di cui al Titolo II devono intendersi riferite agli articoli così come modificati.".</p> <p>2bis. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, il comma 3 di seguito riportato è abrogato: "3. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. La rubrica del Titolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituita: "TITOLO II Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. Modifiche agli articoli 2, comma 2, e 17, comma 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. Modifiche agli articoli 2, comma 2, e 17, comma 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di "Attività edilizia libera"</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di "Attività edilizia libera"</p>

1. L'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito:

"1. Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e di quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla valutazione di impatto ambientale, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pS1C, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;

f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

g) le recinzioni di fondi rustici;

h) le strade poderali;

i) le opere di giardinaggio;

l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;

m) le cisterne e le opere connesse interrato, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;

n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

1. L'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito:

"1. Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e di quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla valutazione di impatto ambientale, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pS1C, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, **previa acquisizione degli eventuali pareri prescritti dalle norme di cui sopra**:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni **se realizzati su aree private non prospicienti vie o piazze pubbliche**;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste **in elevazione** di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;

f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

g) le recinzioni di fondi rustici;

h) le strade poderali;

i) le opere di giardinaggio;

l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;

m) le cisterne e le opere connesse interrato, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;

n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

<p>o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;</p> <p>p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,30 metri;</p> <p>q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;</p> <p>r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione e privi di pareti chiuse di qualsiasi genere;</p> <p>s) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione;</p> <p>t) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;</p> <p>u) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centoventi giorni previa comunicazione di avvio lavori;</p> <p>v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati;</p> <p>z) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</p> <p>aa) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p> <p>2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:</p> <p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 come introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di</p>	<p>o) le opere di presa e/o distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;</p> <p>p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,30 metri;</p> <p>q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;</p> <p>r) l'installazione di pergolati, pergotende e ovvero gazebi di qualsiasi forma e dimensione costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione e privi di pareti chiuse di qualsiasi genere con esclusione di tendaggi e zanzariere, a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titoli abilitativi in sanatoria;</p> <p>s) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione;</p> <p>t) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;</p> <p>u) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centoventi centottanta giorni complessivi nell'anno previa comunicazione di avvio lavori;</p> <p>v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati;</p> <p>z) i pannelli solari, (solare termico e/o fotovoltaico) fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</p> <p>aa) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p> <p>2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:</p> <p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 come introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

porte interne o lo spostamento di pareti in-terne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. In caso di frazionamento di unità immobiliari aventi destinazione residenziale l'area già vincolata a parcheggio in applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989; n. 122, dovrà essere asservita con vincolo permanente di destinazione ad una delle unità immobiliari derivate;

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a), dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n.42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto

porte interne o lo spostamento di pareti in-terne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. ~~In caso di frazionamento di unità immobiliari aventi destinazione residenziale l'area già vincolata a parcheggio in applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989; n. 122, dovrà essere asservita con vincolo permanente di destinazione ad una delle unità immobiliari derivate;~~

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a), dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n.42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri., e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto

<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>e) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;</p> <p>f) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;</p> <p>g) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g) e di quelle di cui alla lettera i);</p> <p>h) la realizzazione di strade interpoderali;</p> <p>i) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri; per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10;</p> <p>l) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;</p> <p>m) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza superiore a 1,50 metri;</p> <p>n) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) di cui all'articolo 23-ter del DPR. 380/2001 come recepito dinamicamente dall'articolo 1 della presente legge.</p> <p>3. Per gli interventi di cui al comma 2, nonché per quelli di cui alla lettera b) disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.</p> <p>4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori asseverata, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all' articolo 17,</p>	<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>e) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;</p> <p>f) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;</p> <p>g) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g) e di quelle di cui alla lettera i);</p> <p>h) la realizzazione di strade interpoderali;</p> <p>i) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri; per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10;</p> <p>l) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;</p> <p>m) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza superiore a 1,50 metri;</p> <p>n) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) di cui all'articolo 23-ter del DPR. 380/2001 come recepito dinamicamente dall'articolo 1 della presente legge.</p> <p>3. Per gli interventi di cui al comma 2, nonché per quelli di cui alla lettera b) disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.</p> <p>4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori asseverata, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all' articolo 17,</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>comma l, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata dall'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comporta la sanzione pecuniaria pari a mille euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.</p>	<p>comma l, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata dall'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. La presente sanzione si applica alle opere iniziate o terminate dopo l'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)."</p> <p>2. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 prima delle parole "alla lettera f)" sono aggiunte le seguenti: "alla lettera d) e".</p> <p>3. All'articolo 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "5. Nelle aree di cui al comma 4, sono altresì ammessi gli interventi di iniziativa privata volti alla pubblica fruizione per la realizzazione delle urbanizzazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4 comma 5 del D.M. 1444/68, secondo i parametri tecnici delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico, attraverso permesso di costruire convenzionato, con il procedimento di cui al successivo articolo 20."</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)."</p> <p>2. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 prima delle parole "alla lettera f)" sono aggiunte le seguenti: "alla lettera d) e".</p> <p>3. All'articolo 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "5. Nelle aree di cui al comma 4, sono altresì ammessi gli interventi di iniziativa privata volti alla pubblica fruizione per la realizzazione delle urbanizzazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4 comma 5 del D.M. 1444/68, secondo i parametri tecnici delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico, attraverso permesso di costruire convenzionato, con il procedimento di cui al successivo articolo 20."</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 5, comma 1, lettera d, punti 1 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "degli interrati e dei seminterrati" sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 5, comma 1, lettera d, punti 1 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "degli interrati e dei seminterrati" sono</p>

<p>aggiunte le seguenti parole "e degli ammezzati di altezza legittimata alle destinazioni d'uso".</p> <p>2. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "o la sostituzione dei solai esistenti" aggiungere le parole "senza alterazione dei volumi preesistenti".</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, le parole "alle denunce di inizio attività e" sono soppresse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 35, comma 1".</p> <p>2. Il comma 13, dell'art. 7, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito: "13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, individuato dal comune in base al computo metrico estimativo allegato ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di</p>	<p>aggiunte le seguenti parole "e degli ammezzati di altezza legittimata alle destinazioni d'uso".</p> <p>2. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "o la sostituzione dei solai esistenti" aggiungere le parole "senza alterazione dei volumi preesistenti".</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, le parole "alle denunce di inizio attività e" sono soppresse.</p> <p>2. All'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, al secondo periodo dopo le parole "inizio e ultimazione" aggiungere "utilizzabili entrambi, anche nell'ambito dello stesso procedimento,".</p> <p>3. All'art. 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, le parole "Ricorrendone le condizioni" sono soppresse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 35, comma 1".</p> <p>1bis. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo le parole "calcolato dall'amministrazione comunale," aggiungere "in via presuntiva prima del rilascio del Permesso a Costruire, verrà rideterminato in via definitiva a fine lavori previa esibizione degli effettivi documenti di spesa ed".</p> <p>2. Il comma 13, dell'art. 7, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è così sostituito: "13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, individuato dal comune in base al computo metrico estimativo allegato ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento."

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Riduzione o esonero dal contributo di costruzione' di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, i commi 6, 7, 9 e 10 sono così sostituiti:

"6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il richiedente il permesso di costruire si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono il permesso di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili destinati ad abitazione, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

8. (omissis)

ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento."

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Riduzione o esonero dal contributo di costruzione' di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, i commi 6, 7, 9 e 10 sono così sostituiti:

"6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il richiedente il permesso di costruire si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono il permesso di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili destinati ad abitazione, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

8. (omissis)

<p>9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi di costruzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</p> <p>10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre i contributi di costruzione al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica".</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Segnalazione certificata di inizio attività' di cui al recepimento dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche</p> <p>1. La rubrica dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente: "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.</p> <p>2. L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito: "1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.</p> <p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni,</p>	<p>9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi di costruzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</p> <p>10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre i contributi di costruzione al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica. I comuni possono, altresì, ridurre il contributo di costruzione se nella realizzazione dell'opera si utilizzano materiali certificati e rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)."</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Segnalazione certificata di inizio attività' di cui al recepimento dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche</p> <p>1. La rubrica dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente: "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.</p> <p>2. L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito: "1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi incuse le modifiche ai prospetti prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui dette modifiche non rientrino già negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5 comma 1 lettera c).</p> <p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni,</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>5. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:</p> <p>a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri;</p> <p>b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui sia-no verificate le seguenti tre condizioni:</p> <p>l) il solaio sia preesistente;</p> <p>2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come</p>	<p>e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>5. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:</p> <p>a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri;</p> <p>b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui sia-no verificate le seguenti tre condizioni:</p> <p>l) il solaio sia preesistente;</p> <p>2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>3) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine.</p> <p>c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;</p> <p>d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);</p> <p>e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato.</p> <p>6. Gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b) ed e), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5.</p> <p>7. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.</p> <p>8. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistica-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della</p>	<p>introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>3) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine.</p> <p>c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;</p> <p>d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);</p> <p>e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato.</p> <p>6. Gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b) ed e), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5.</p> <p>7. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.</p> <p>8. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistica-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1."

Art. 10.

Modifiche dell'articolo 11 in materia di 'Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori' di cui al recepimento dell'art. 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10" sono sostituite dalle parole "agli articoli 26 e 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7".
2. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è soppresso l'ultimo periodo.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Accertamento di conformità' a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei commi 1 e 3 con Sentenza n. 232 del 2017

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:
"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1."

Art. 10.

Modifiche dell'articolo 11 in materia di 'Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori' di cui al recepimento dell'art. 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche

1. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10" sono sostituite dalle parole "agli articoli 26 e 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7".
2. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è soppresso l'ultimo periodo.

3. All'articolo 11, comma 4 primo periodo della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "e per varianti a permessi di costruire" sono soppresse.

4. All'articolo 11, comma 4 ultimo periodo della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "e per varianti a permessi di costruire nelle predette aree" sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 'Accertamento di conformità' a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei commi 1 e 3 con Sentenza n. 232 del 2017

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:
"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

<p>vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>2. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito: "3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata."</p> <p style="text-align: center;">Art. 12. Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.</p> <p>1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituita: "Recepimento con modifiche dell'articolo 100 'Competenza della Regione' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche".</p> <p>2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti: "1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ordina, con provvedimento definitivo, visto il parere dell'Ufficio del genio civile e sentito il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.</p> <p>2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del presente capo, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del Giudice pena-le, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96, comma 2 dal dirigente dell' Ufficio del genio civile alla competente autorità giudiziaria.</p> <p>3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al presente capo, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'Ufficio del genio civile."</p>	<p>vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>2. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito: "3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata."</p> <p style="text-align: center;">Art. 12. Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.</p> <p>1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituita: "Recepimento con modifiche dell'articolo 100 'Competenza della Regione' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche".</p> <p>2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti: "1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ordina, con provvedimento definitivo, visto il parere dell'Ufficio del genio civile e sentito il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.</p> <p>2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del presente capo, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del Giudice pena-le, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96, comma 2 dal dirigente dell' Ufficio del genio civile alla competente autorità giudiziaria.</p> <p>3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al presente capo, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'Ufficio del genio civile."</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si applica l'articolo 99."

Art.13.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Nei lotti interclusi e nelle aree residue di cui al comma 1, oltre alla previsione di rete idrica, viaria e fognaria, occorre l'impegno del richiedente a realizzare le reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica qualora necessario".

Art. 14.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 21, comma 1, dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS).".

Art. 15.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"2. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante integrazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale."

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si applica l'articolo 99."

Art.13.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Nei lotti interclusi e nelle aree residue di cui al comma 1, oltre alla previsione di rete idrica, viaria e fognaria, occorre l'impegno del richiedente a realizzare le reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica qualora necessario".

Art. 14.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 21, comma 1, dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS).".

Art. 15.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, **sono è aggiunti i seguenti commi 2 e 3:**

"2. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, **entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, mediante **delibera consiliare, che equivale ad adozione di** integrazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale."

"3. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 5 della legge 12 luglio n.106 non si applicano agli edifici abusivi realizzati dopo l'entrata in vigore

della L.R. 16 del 10 agosto 2016 quando gli stessi possano divenire conformi con l'applicazione del trasferimento di cubatura e rientrino nella casistica di applicabilità dell'art.36 del DPR 380/2001."

Art. 16.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016; n. 16

1. L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

"1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4 bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni."

Art. 17.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 25, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10" sono sostituite dalle parole "del Titolo III della regionale 21 maggio 2019, n. 7".

Art. 18.

Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:
"25-bis Norme di interpretazione autentica.

1. Con l'articolo 24 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono stati recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate

Art. 16.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016; n. 16

1. L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

"1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4 bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni."

Art. 17.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 25, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10" sono sostituite dalle parole "del Titolo III della regionale 21 maggio 2019, n. 7".

Art. 18.

Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:
"25-bis Norme di interpretazione autentica.

1. Con l'articolo 24 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono stati recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate

ai sensi dall'art. 32 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. In forza del predetto recepimento resta salva l'ammissibilità delle istanze presentate, ai sensi del precedente comma 1, per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente."

Art. 19.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente ed all'area di pertinenza strettamente funzionale alla nuova destinazione d'uso dell'immobile, salvo il ricorso alla variante urbanistica, anche mediante lo strumento della conferenza di servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree di pertinenza, benché funzionali, ma tuttavia di rilevante estensione."

ai sensi dall'art. 32 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. In forza del predetto recepimento resta salva l'ammissibilità delle istanze presentate, ai sensi del precedente comma 1, per la regolarizzazione delle opere abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta in presenza di tutte le altre condizioni previste dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepiti e sostituiti dall'art. 23 della legge 10 agosto 1985, n. 37, previo parere favorevole di valutazione di compatibilità col vincolo stesso da parte dell'Ente preposto e nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente."

Art. 19.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono è aggiunte i seguenti commi 2 e 3:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente ed all'area di pertinenza strettamente funzionale alla nuova destinazione d'uso dell'immobile, salvo il ricorso alla variante urbanistica, anche mediante lo strumento della conferenza di servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree di pertinenza, benché funzionali, ma tuttavia di rilevante estensione."

"3. Fatti salvi i requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 lo svolgimento delle attività ivi individuate come "Affittacamere" e "Case ed appartamenti per vacanza" sono svolte senza alcun cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari/appartamenti che devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione."

Art. 19 bis.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

<p style="text-align: center;">Art. 20. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, la parola "abitativo" è sostituita dalla seguente: "abilitativo".</p> <p style="text-align: center;">Art. 21. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, le parole " e 43" sono sostituite dalle parole ", 43 e 68".</p> <p>2. All'articolo 30, comma lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "articoli 4, 5, 6, 7 e 9" sono sostituite dalle parole "articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, ultimo periodo,".</p> <p>3. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p style="padding-left: 20px;">"c) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;</p> <p style="padding-left: 20px;">f) l'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;</p> <p style="padding-left: 20px;">g) gli articoli 2, ad eccezione dei commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;</p> <p style="padding-left: 20px;">h) l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;</p>	<p>1. All'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi, 2, 3 e 4:</p> <p style="padding-left: 20px;">"2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2015".</p> <p style="padding-left: 20px;">3. All'articolo 70, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".</p> <p style="padding-left: 20px;">4. Nella L.R. 23 marzo 2010, n. 6 la "Concessione edilizia" è da intendersi sostituita dal "Permesso di Costruire e la "Denuncia di Inizio attività (DIA)" dalla "SCIA alternativa al PdC"."</p> <p style="text-align: center;">Art. 20. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, la parola "abitativo" è sostituita dalla seguente: "abilitativo".</p> <p style="text-align: center;">Art. 21. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16</p> <p>1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, le parole " 40, 42 e 43" sono sostituite dalle parole "40, 41, 42, 43 e 68".</p> <p>2. All'articolo 30, comma lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "articoli 4, 5, 6, 7 e 9" sono sostituite dalle parole "articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, ultimo periodo,".</p> <p>3. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p style="padding-left: 20px;">"c) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;</p> <p style="padding-left: 20px;">f) l'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;</p> <p style="padding-left: 20px;">g) gli articoli 2, ad eccezione dei commi 1, e 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">h) l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni;</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

l) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14."

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente:

"Art. 30 bis.

Disposizioni transitorie

1. Il termine per l'istituzione da parte delle amministrazioni comunali dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., è stabilito in 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto assessoriale di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Nelle more della sua istituzione continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge e le procedure amministrative previgenti."

Art. 23.

Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Opere pubbliche'

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Recepimento con modifiche dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Azioni sismiche'

1. L'edificio è progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni, così come previste e definite dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 25.

~~i) l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;~~

l) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14. e successive modifiche e integrazioni."

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente:

"Art. 30 bis.

Disposizioni transitorie

1. Il termine per l'istituzione da parte delle amministrazioni comunali dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., **che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulta ancora istituito**, è stabilito in 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ~~del decreto assessoriale di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16~~. Nelle more della sua istituzione continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge e le procedure amministrative **previgenti**."

Art. 23.

Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Opere pubbliche'

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Recepimento con modifiche dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Azioni sismiche'

1. L'edificio è progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni, così come previste e definite dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 25.

Recepimento con modifiche dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Verifica delle strutture'

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Gli elementi resistenti di cui al comma 1 sono verificati per le possibili combinazioni prescritte dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 26.

Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica amministrazione

1. Le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non trovano applicazione per le opere concernenti l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo costituisce titolo che legittima l'agibilità degli immobili di cui al comma 1.

Art. 27.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1

1. L'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 è abrogato.

Art. 28.

Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi

1. L'efficacia dei titoli abilitativi edilizi siano essi di parte (CILA, SCIA) che di Ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinata al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e concordate dal contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 24 marzo 2012 n.27 e s.m.i..

Recepimento con modifiche dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Verifica delle strutture'

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Gli elementi resistenti di cui al comma 1 sono verificati per le possibili combinazioni prescritte dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 26.

Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica amministrazione

1. Le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non trovano applicazione per le opere concernenti l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo costituisce titolo che legittima l'agibilità degli immobili di cui al comma 1.

Art. 27.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1

1. L'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 è abrogato.

Art. 28.

Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi

1. **Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ed in ogni caso la loro efficacia, L'efficacia dei titoli abilitativi edilizi** siano essi di parte (CILA, SCIA) che di Ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e concordate **nel** ~~dal~~ contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi del **D.L. 24**

<p>2. Le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività di progettazione, costituiscono parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo abilitativo da trasmettere in uno al modello unificato di presentazione della documentazione relativa ai titoli edilizi, ed alla modulistica di presentazione per il rilascio di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli Uffici del Genio Civile e dalle Soprintendenze ai B B.CC.AA.</p> <p>3. Alla comunicazione di fine lavori ed alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1, devono essere allegati analoghe dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 415, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori, e per tutte le altre attività successive e necessarie ad asseverare l'agibilità.</p> <p>4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi rese da parte dei professionisti a vario titolo incaricati sostituiti dal committente per qualunque ragione, devono essere allegati contestualmente alla comunicazione dei professionisti subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la produzione di atti giudiziari che dimostrino un contenzioso in essere fra il committente ed il professionista.</p> <p style="text-align: center;">Art. 29. Norma finanziaria</p> <p>1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge non può comportare nuovi oneri sul bilancio della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30. Norma finale</p>	<p>gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dall'art. 9, comma 4 della Legge 24 marzo 2012 n.27 e s.m.i..</p> <p>2. Le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività di progettazione o per altre attività svolte, costituiscono parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo abilitativo da trasmettere in uno al modello unificato di presentazione della documentazione relativa ai titoli edilizi, ed alla modulistica di presentazione per il rilascio di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli Uffici del Genio Civile, e dalle Soprintendenze ai B B.CC.AA e dal Comando Corpo Forestale.</p> <p>3. Alla comunicazione di fine lavori, alla relazione a strutture ultimate, alla relazione di collaudo ed alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1, devono essere allegati analoghe dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 415, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori, e per tutte le altre attività successive e necessarie ad asseverare l'agibilità.</p> <p>4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi rese da parte dei professionisti a vario titolo incaricati sostituiti dal committente per qualunque ragione, devono essere allegati contestualmente alla comunicazione dei professionisti subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la produzione di atti giudiziari, con esclusione della mediazione civile di cui all'art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e s.m.i., che dimostrino un contenzioso in essere fra il committente ed il professionista.</p> <p style="text-align: center;">Art. 29. Norma finanziaria</p> <p>1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge non può comportare nuovi oneri sul bilancio della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30. Norma finale</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.</p>	<p>1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:

Nella colonna di sx è riportato il testo del DDL 669-140-453, così come ci è stato trasmesso.

Nella colonna a dx è riportato il testo dello stesso DDL 669-140-453 con le **modifiche di colore rosso** (compreso il testo ~~eliminato con carattere barrato~~) introdotte a seguito della nostra attività all'interno del GdL del DSU della Consulta Regionale degli Ordini degli ingegneri della Sicilia, al fine di rendere immediatamente percepibili le modifiche proposte al DDL, che in ogni caso saranno riportate articolo per articolo nel modello di emendamento.

Il Gruppo di Lavoro della Consulta del Dipartimento Studi Urbanistici